

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 23 - numero 5019 di Lunedì 04 ottobre 2021**

# **Come gestire la verifica del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro?**

*Un esempio di istruzioni operative per la gestione delle verifiche del possesso del certificato verde COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro. I compiti, le responsabilità e le modalità operative di controllo.*

In merito all'obbligo di green pass nell'ambito lavorativo privato, il [decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127](#) indica (comma 5, articolo 3) che i datori di lavoro "*definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le **modalità operative per l'organizzazione delle verifiche***" - relative all'obbligo "*di possedere e di esibire*" la certificazione verde COVID-19 ? "*anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i **soggetti incaricati dell'accertamento** delle violazioni degli obblighi*".

Per far conoscere modelli ed esempi delle **modalità operative**, come richiamate dal DL 127/2021, ci soffermiamo oggi su un documento, dal titolo "**Istruzioni operative 0717\_9. Gestione verifiche possesso certificato verde cd. green pass per accesso luoghi di lavoro**" elaborato dal Dott. Antonio Zannini (QEHS-ISM, formatore e consulente).

## ISTRUZIONI OPERATIVE 0717\_9 GESTIONE VERIFICHE POSSESSO CERTIFICATO VERDE CD. GREEN PASS PER ACCESSO LUOGHI DI LAVORO

La procedura deve essere trasmessa a tutto il personale operativo interessato, previa avvenuta formazione di cui è responsabile il Datore di Lavoro anche nel tramite di suoi incaricati

Assegnato a: DITTA	Copia n°:	controllata <input checked="" type="checkbox"/>	non controllata <input type="checkbox"/>
Emesso da:	Unità Sistema Gestione QSA (QSA) Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)		
Controllato da:	Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) Unità Sistema Gestione QSA (QSA) Medico Competente Coordinatore (MC) Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)		
Approvata da:	DATORE DI LAVORO (DL)		

L'articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

- Normativa, green pass e campo di applicazione
- Compiti e responsabilità per la verifica del green pass
- Istruzioni operative per le modalità operative di controllo

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[SA056] ?#>

## Normativa, green pass e campo di applicazione

Riprendiamo dal documento una breve introduzione del "**Decreto green pass**" ( decreto legge 127/2021) che "rende obbligatorio il possesso di green pass a tutti i lavoratori, sia pubblici che privati".

Il **green pass**, o Certificazione verde COVID-19, "è una certificazione emessa attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute che attesta una delle seguenti condizioni: l'avvenuta vaccinazione del cittadino contro il Covid-19, la guarigione da tale virus nei sei mesi precedenti o l'esito negativo dopo aver effettuato un test per la rilevazione di questo".

Il Decreto "Green Pass" si applica a tutti i lavoratori.

Sono quindi compresi:

- "lavoratori dipendenti
- studi professionali
- lavoratori autonomi
- soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione (come stagisti) o di volontariato, anche in forza di contratti esterni, inclusi i collaboratori familiari (badanti, colf e baby sitter)".

Sono, invece, esclusi "i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale in base ad idonea certificazione medica".

## Compiti e responsabilità per la verifica del green pass

Le istruzioni operative presentate indicano che "la **procedura** deve essere trasmessa a tutto il personale operativo interessato, previa avvenuta formazione di cui è responsabile il Datore di Lavoro anche nel tramite di suoi incaricati". E scopo del documento è definire le "**modalità di controllo del possesso della Certificazione Verde ( Green Pass)** per l'accesso ai luoghi di lavoro, formazione o di volontariato".

Le disposizioni presenti nel documento "si applicano durante l'attività lavorativa all'interno ed all'esterno dell'azienda". La presente procedura è predisposta in applicazioni alle disposizioni vigenti ed indica "le **modalità operative per gli incaricati al controllo**".

Riprendiamo in breve i **compiti** e le **responsabilità** in merito alla procedura:

- **Emissione:** QSA (Unità qualità sicurezza ambiente) ? SPP (Unità Servizio di Prevenzione e Protezione)
- **Controllo:** SPP ? QSA - MC (Medico Competente) ? RLS (Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza)
- **Approvazione:** DL (Datore di Lavoro)
- **Coinvolgimento:** RLS, MC
- **Attuazione:** DL ? IC (Incaricato al controllo)

## Istruzioni operative per le modalità operative di controllo

Riprendiamo infine alcune delle **indicazioni operative** presenti nel documento:

1. IC, a campione e prioritariamente al momento dell'ingresso, richiede a IN (Interessato) "il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio certificato verde (Green Pass)
2. IC al controllo attraverso l'APP "VerificaC19" provvede alla lettura del QR Code
3. L'APP mostrerà a IN codeste informazioni:
  1. ♦ validità della certificazione verde (Green Pass);
  - ♦ nome cognome e data di nascita dell'intestatario.
4. Per accertare l'identità di IN, IC richiede/potrà richiedere documento di identità in corso di validata per accertare la corrispondenza dei dati".

Si segnala che IC "non ha potestà di richiedere **documento d'identità** a IN che l'ha esibito per verificare la corrispondenza con

il nome riportato su green pass; ciò a meno che non vi siano incongruenze legate al sesso o alla data di nascita indicata sul green pass. Ovvero il documento di identità deve essere richiesto nel caso in cui (a titolo non esaustivo):

- venga visualizzato un nome femminile per una certificazione esibita da un uomo o viceversa;
- il soggetto risulti più giovane/anziano rispetto alla data di nascita riportata su green pass
- nel caso in cui IC conosca il nome di IN, deve verificare che il nome riportato su green pass corrisponda a quello che lo esibisce".

Continuiamo con le indicazioni operative:

5. "IC consente l'accesso ai luoghi di lavoro a IN che seppur sprovvisto di Certificazione Verde ( Green Pass), è in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione. In particolare, nella **certificazione di esenzione** saranno presenti le seguenti informazioni (a titolo non esaustivo):
  1.
    - ◆ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
    - ◆ la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2: certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105 e smi;
    - ◆ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura 'certificazione valida fino al.....';
    - ◆ dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio ? Regione);
    - ◆ timbro e firma del medico certificatore (anche digitale), numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.
  6. IC non consente l'accesso all'interessato qualora l'applicazione darà esito negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato o qualora l'interessato non esibisca il certificato verde ( Green Pass);
  7. IC non consente l'accesso all'interessato che presenta Certificazione Verde (Green Pass) con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità;
  8. IC al controllo comunica a DL l'eventuale esito negativo della verifica della certificazione verde anche nel tramite di modulistica ad hoc;
  9. IC non deve effettuare:
    1. fotografie
    2. copie cartaceo o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi (Green Pass)

Inoltre:

- "IC al controllo non conserva alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi.
- IC, non può cedere l'incarico se non autorizzato da DL;
- IC avverte DL qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura".

Altresì DL/IC non deve chiedere a IN:

2.
  - ◆ "sono/non sono vaccinati;
  - ◆ se possono vaccinarsi e/o perché no;
  - ◆ se sussiste l'intenzione di vaccinarsi;
  - ◆ motivazioni legate alla propria scelta".

Si sottolinea ancora che **l'unica informazione che il DL/IC deve richiedere e gestire "è se IN è dotato al momento di green pass o meno"**. Non può quindi chiedere se il green pass in possesso "è stato rilasciato a seguito di (a titolo non esaustivo):

vaccinazione, guarigione, test rapido ecc.. DL, o chi per esso, non può chiedere a IN se vaccinati, se possono/vogliono vaccinarsi ed eventuali motivazioni per evitare situazioni discriminatorie legate alle diverse convinzioni personali e/o alle condizioni di salute di IN. L'obiettivo delineato è quello di tutelare la privacy di coloro che non vogliono/non possono vaccinarsi a causa di patologie preesistenti o condizioni di salute non idonee".

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta gli ulteriori passi della procedura descritta, approfondimenti e note. Alla procedura è allegato un ulteriore documento con alcuni elementi informativi su virus e COVID-19.

RTM

***Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:***

"Istruzioni operative 0717 9. Gestione verifiche possesso certificato verde cd. green pass per accesso luoghi di lavoro", documento e allegato elaborati e predisposti dal Dott. Antonio Zannini (QEHS-ISM, formatore e consulente).

***Scarica la normativa di riferimento:***

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.



Licenza Creative Commons

---

**[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)**